

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 15/05/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente si duole del ritardo occorso nella procedura di portabilità del mutuo ipotecario richiesta in data 13.10.2010. Riferisce che l'atto di portabilità sarebbe stato stipulato solo in data 28.01.2011 ed invoca l'applicazione dell'art. 2 , co. 3, L. 102/2009. Chiede alla banca cedente il risarcimento nella misura di €. 6.595,00 oltre le spese del procedimento per €. 300,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta l'assenza di ogni responsabilità nel ritardo prodottosi, da ascrivere a fatto e colpa della Banca cessionaria e chiede di emettere una pronuncia che inviti la Banca cessionaria a riconoscere ai ricorrenti le somme previste dalla normativa.

Il ricorrente replica alle difese dell'intermediario osservando che, a mente di legge, incombe sulla Banca cedente la responsabilità oggettiva del ritardo accumulatosi nella procedura di portabilità del mutuo.

DIRITTO

La questione posta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario verte in materia di portabilità dei mutui e ruota, in particolare, sull'art. 2, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009 (art. 2, comma 4) ed ora recepito nell'art. 120 quater del TUB.

Tale disposizione prevede che, nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Si tratta, in altri termini, di una norma che addossa alla banca cedente l'obbligo di risarcimento nei confronti del cliente per un ammontare forfettariamente predeterminato in funzione del valore del mutuo, anche quando alla medesima banca non possa essere imputata alcuna responsabilità, ferma restando la possibilità di una rivalsa nei confronti della banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Ebbene dalla documentazione versata in atti risulta che la richiesta di portabilità del mutuo, da assumersi quale *dies a quo* per il computo del termine di 30 giorni previsto *ex lege*, è stata inviata dalla cessionaria alla Banca cedente in data 14.10.2010 e che la procedura si è perfezionata solo in data 28.01.2011.

Tanto basta ad affermare la responsabilità dell'intermediario cedente a mente di legge ed il conseguente obbligo risarcitorio. Né può trovare accoglimento in questa sede la domanda dell'intermediario di condanna della cessionaria, estranea al procedimento *de quo*, pur potendo la cedente rivalersi sulla cessionaria.

Quanto alla misura del risarcimento, il disposto legislativo prevede che il risarcimento è dovuto in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Ora, in merito al valore del mutuo, dalla documentazione in atti risulta che il valore residuo del mutuo alla data della surroga era di €. 219.467,81 e che le

mensilità di ritardo da considerarsi sono in numero di 3. Ne consegue che al ricorrente spetta il risarcimento della somma pari ad €. 6.584,00.

Deve, altresì, trovare parziale accoglimento la domanda di liquidazione delle spese legali *sub specie* di danno patrimoniale subito dalla ricorrente per effetto dell'illegittima condotta dell'intermediario che si ritiene equo liquidare in €. 200,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS